

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
Codice AUSA n. 0000376384



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3
Tel. 0415628211- Fax. N. 0415628219
C.F. e P.IVA. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia
30010 Camponogara (VE) Piazza Mazzini n. 1
Tel. 041 513991 Fax n. 041 5139938
C.F. e P.IVA. 00662440270
Indirizzo Internet: www.comune.camponogara.ve.it
PEC: comune.camponogara@pec.tuni.it

**DISCIPLINARE DI GARA PER APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
RELATIVA AD AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO
SPORTIVO CALCIO MARANO DI MIRA**

**Numero gara 6938185
CIG 7318563D3B
CUP C64H17001700004**

A. PREMESSE.

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme integrative alla lettera invito relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "adeguamento normativo impianto sportivo Calcio Marano di Mira", come meglio specificato nel *Capitolato Speciale d'Appalto parte prima e parte seconda* e in tutti i documenti costituenti il progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 05.12.2017.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (coordinato con le modifiche contenute nell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 e con il D.Lgs. 56/19.04.2017 contenente le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 pubblicato in G.U. n. 103 del 05.05.2017 – Suppl. Ordinario n. 22) recante "Codice dei contratti pubblici" (nel proseguo, **Codice**) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 (nel proseguo, Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, da tutti i documenti costituenti il progetto definitivo/esecutivo approvato, dalla lettera invito e dal presente Disciplinare di gara.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del medesimo articolo (e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-16-2017), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Il progetto definitivo/esecutivo approvato, come pure la lettera invito, il presente disciplinare di gara e i modelli ad esso allegati sono visibili sul sito internet del Comune di Mira all'indirizzo www.comune.mira.ve.it.

Copia integrale di tutti gli atti di gara sono disponibili e scaricabili (anche in formato pdf) al predetto indirizzo internet, alla voce "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti".

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e Arredo Urbano (tel. 0415628304 – email lavori.pubblici@comune.mira.ve.it).

B. OGGETTO, SUBAPPALTO, AMMONTARE, TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Oggetto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di natura edile ed impiantistica finalizzati alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo calcio di Borbiago di Mira, sito in via Giovanni XXIII n. 120. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni di natura edile, affine ed impiantistica, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo (articolato nelle parti edile, impiantistica meccanica, impiantistica elettrica, ecc.) e dai relativi allegati.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 05.12.2017 (con verbale di verifica e validazione del 05.12.2017 prot. n. 52924).

Le specifiche dell'appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

Il presente affidamento, per sua natura comprendendo tutta una serie di prestazioni strettamente collegate tra di loro, non è frazionabile in lotti.

Denominazione CPV: 45454100-5 lavori di restauro
Codice NUTS ITD35.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1 classifica II. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs.50/2016, con i relativi importi, sono indicate nella seguente tabella:

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
OG.1 edifici civili e industriali	€ 55.827,81	€ 1.150,21	€ 56.978,02	91,42%
OS.30 impianti elettrici ed affini	€ 4.124,76		€ 4.124,76	6,61%
OS.3 Impianti termoidraulici ed affini	€ 1.222,00		€ 1.222,00	1,97%
TOTALE	€ 61174,57	€ 1.150,21	€ 62.324,78	100%

I requisiti minimi per la partecipazione sono: attestazione SOA rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 60 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per la categoria prevalente OG1 classifica II, o in alternativa, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Subappalto.

E' previsto il subappalto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non potrà superare la *quota del 30%* dell'importo delle opere.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 105 del Codice, il soggetto affidatario può affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- **l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. *In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.*

L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.

Gli importi indicati contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza e costo della manodopera, esclusi gli oneri fiscali.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente singolo, comporta ***l'esclusione***.

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ammontare.

L'ammontare complessivo stimato dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, è pari a € **62.324,78** (IVA di legge esclusa) di cui € 1.150,21 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere dddd) del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto, così come previsto dall'art. 26 del "Capitolato Speciale d'Appalto parte prima".

Termine di esecuzione dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in 50 giorni, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna, come definiti nel Cronoprogramma dei lavori.

C. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CHIARIMENTI. COMUNICAZIONI, PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

RUP.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sabrina Zabotto del Comune di Mira.

Chiarimenti.

Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara fino a otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte – mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec comune.mira.ve@pecveneto.it e lavori.pubblici@comune.mira.ve.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente all'indirizzo internet del Comune di Mira.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo "*Chiarimenti*", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC e, solo in casi eccezionali di malfunzionamento, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato comunque espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Presenza visione dei luoghi.

La visione dei luoghi relativi all'esecuzione dei lavori, come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, da parte del titolare/legale rappresentante della Ditta, munito di documento di riconoscimento, o altro soggetto a ciò delegato (munito di apposita delega in carta semplice - nella quale saranno indicati anche i numeri di telefono, fax ed eventualmente e-mail della Ditta - alla quale saranno allegati il documento di identità del sottoscrittore nonché il documento di riconoscimento del delegato), **è obbligatoria a pena di esclusione** dalla gara. In caso di costituendi raggruppamenti temporanei, il sopralluogo obbligatorio è effettuato da un rappresentante della ditta individuata quale mandataria.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata idonea CERTIFICAZIONE a firma del RUP, da allegare obbligatoriamente nella busta “A- Documentazione Amministrativa” e copia di tutti gli elaborati del progetto approvato su dispositivo informatico che il concorrente dovrà fornire.

Per concordare la data di visione dei luoghi è necessaria prenotazione telefonica al n. 041-5628254 presso la Segreteria del Settore 4 - LL.PP. e Infrastrutture, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (Sig.ra Fabiola Girardi).

D. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo E.:

- a)** gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;
- f)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

“Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento”.

ATTENZIONE: Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione dalla gara** del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) che per esso concorrono.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 78/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel “**Protocollo di legalità**” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

E. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui alla precedente lettera D. in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico e professionale:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a.** insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice;
- b.** insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.;
- c.** avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- d.** che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice;
- e.** che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

f. non trovansi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre, per le cooperative sociali:

- l'irregolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;
- il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale.

REQUISITI ATTESTANTI L'IDONEITÀ PROFESSIONALE:

g. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività specifica a quella dei lavori da affidare. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e s.m.i. all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E LE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:

h. trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 3 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14 del Codice), come di seguito dettagliati:

a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori analoghi per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto (**€ 62.324,78**); i lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara riconducibili alla categoria prevalente OG1 – classifica II;

b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara;

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori;

IN ALTERNATIVA

ai requisiti sopra indicati, è ammesso a partecipare il concorrente in possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Categoria prevalente OG1 classifica II).

I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico e professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di presentazione delle offerte” (vedi punto 8 della lettera invito).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete o GEIE:

a) i requisiti di carattere generale e il requisito di idoneità professionale devono essere posseduti, ***a pena di esclusione***, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;

b) il requisito di capacità economico-finanziaria e il requisito di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: nella misura minima del 40% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuno dei quali dovrà possedere almeno il 10%. In ogni caso l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

a) i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale, devono essere posseduti, ***a pena di esclusione***, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto;

b) il requisito di capacità economico-finanziario e il requisito di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati, ***a pena di esclusione***, con le modalità previste dall'art. 47 del Codice.

AVVALIMENTO. E' previsto l'avvalimento.

I requisiti di carattere generale e quelli attestanti l'idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla gara sia in forma singola che in forma associata.

F. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111/20.12.2012 e n. 157/17.02.2016. Pertanto, tutti i **soggetti che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale “AVCP”: Servizi ad accesso riservato – AVCpass, seguendo le istruzioni ivi contenute.**

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica al sistema il CIG della presente procedura: **il sistema rilascia un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle Stazioni Appaltanti.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

In caso di eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti agli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti al sistema "AVCPass", contattare il Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it.

G. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Le imprese invitate alla gara per l'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto ed interessate a partecipare, dovranno presentare, **entro il termine indicato nella lettera invito**, la propria offerta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) formulata con le modalità di seguito indicate.

L'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, al seguente indirizzo:

**"Accordo Consortile Mira-Camponogara
c/o COMUNE DI MIRA - Ufficio Protocollo
Piazza IX Martiri, n. 3 - 30034 MIRA (VE)"**

e potrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati oppure consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente (all'indirizzo di cui sopra - orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30).

L'offerta non può pervenire a mezzo pec in quanto questa Stazione Appaltante non è ancora in grado di garantire tecnicamente la riservatezza della documentazione telematica trasmessa per via elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto **a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente (Stazione Appaltante)**, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dalla lettera invito.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti.

H. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

La documentazione richiesta deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, in due distinti plichi, chiusi, sigillati (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- “**A – Documentazione amministrativa**”;
- “**B - Offerta economica**”.

Su ogni plico dovrà, inoltre, essere apposta la **ragione sociale** della ditta concorrente in caso di impresa singola, o in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate le ragioni sociali di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (questa specifica prescrizione non è a pena di esclusione).

I plichi relativi alla “documentazione amministrativa” e alla “offerta economica” devono essere contenuti a loro volta in un **unico contenitore**, chiuso, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura.

Sul contenitore dovranno essere riportate all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della Stazione Appaltante e la dicitura “*Lavori di adeguamento normativo impianto sportivo Calcio Marano di Mira - CIG n. 7318563D3B*”.

Il **plico contenitore dovrà pervenire** entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati al punto 8 della lettera invito.

La mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Nel plico “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- **SCHEDA/ISTANZA DI AMMISSIONE** alla gara, redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** allegato al presente disciplinare, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante della ditta). L'istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante della ditta mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia autentica della procura.

Detta istanza dovrà, altresì, contenere **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pure redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore del concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i (art. 38 – comma 3 – D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- 1) attesta di essere abilitato ad impegnare la ditta;
- 2) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita, la carica e il codice fiscale di:

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

per le Ditte individuali:

TITOLARE: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società in nome collettivo:

SOCIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società in accomandita semplice:

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per le Società Unipersonali:

SOCIO UNICO : Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

per Società con un numero di soci inferiore a quattro

SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

per tutti i tipi di Società o Consorzi:

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

per tutte le imprese concorrenti

DIRETTORE TECNICO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
DIRETTORE TECNICO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;
DIRETTORE TECNICO: Sig. _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____ n. _____ di cittadinanza _____;

N.B. 1: L'art. 85, comma 2-bis, 2 ter e 3, del D.Lgs 159/2011 (c.d. **Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs. 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da parte delle Prefetture, al fine del rilascio delle informazioni antimafia. La disposizione prevede, in particolare, che siano sottoposti alla verifica antimafia, oltre ai soggetti sopra elencati:

- i. i soggetti membri effettivi e supplenti del collegio sindacale (o il sindaco) e coloro che svolgono la vigilanza riguardante il d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C.);
- ii. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- iii. i familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui sopra.

A tal fine è necessario che i soggetti elencati ai precedenti punti i. e ii. rendano, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lett. b), ultima parte, mediante dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge, mentre per i soggetti di cui al punto iii. la dichiarazione può essere rilasciata dai soggetti interessati dalla dichiarazione stessa ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso d.P.R. n. 445/2000. Vedere Modello allegato n. 1 bis.

3) Attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice) e precisamente:

a) (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B. 1: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. 2: La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera a, ovvero art. 80 comma 1) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- *in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;*
- *in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;*
- *in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;*
- *altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

N.B. 3: L'esclusione e il divieto di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il concorrente deve quindi dichiarare:

i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera invito;

ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

N.B. 4: L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.

b) (art. 80, comma 2) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

N.B. 1: **La suddetta dichiarazione (punto 3, lettera b, ovvero art. 80 comma 2) deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:**

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

c) (art. 80, comma 4)

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
(oppure in alternativa)
- di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

N.B. 1: **Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.**

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:

INPS: sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

INAIL: sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

CASSA EDILE sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

d) (**art. 80, comma 5 lettera a**): di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate (da parte della Stazione Appaltante con qualunque mezzo adeguato) alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

e) (**art. 80, comma 5 lettera b**):

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

N.B. 1: ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice, i documenti di cui alle successive lettere a.2, a.3, e a.4, sono previsti, a pena di esclusione, solo se l'ANAC richiede l'avvalimento.

a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

f) (art. 80, comma 5 lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.

N.B. 1: Tra questi illeciti rientrano:

- **le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;**
- **il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;**
- **il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.**

N.B. 2: L'esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla Stazione Appaltante con mezzi adeguati.

g) (art. 80, comma 5 lettera d): di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile.

N.B. 1: Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice si ha conflitto d'interesse quando il personale di una Stazione Appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione Appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

h) (art. 80, comma 5 lettera e): di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive.

i) (art. 80, comma 5 lettera f): che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

j) (art. 80, comma 5 lettera f-bis): che l'impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;

k) (art. 80, comma 5 lettera f-ter): di non risultare essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

N.B. 1: Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

l) (art. 80, comma 5 lettera g): che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

m) (art. 80, comma 5 lettera h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

N.B. 1: *L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.*

n) (art. 80, comma 5 lettera i): disciplina sul diritto al lavoro dei disabili:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

(oppure in alternativa)

- di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita Legge 12 marzo 1999, n. 68.

o) (art. 80, comma 5 lettera l):

- di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice.

(oppure in alternativa)

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 639 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

N.B. 1: *La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'invio della lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

p) (art. 80, comma 5 lettera m): l'insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure in alternativa)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;

(oppure in alternativa)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente.

N.B. 1: *L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante.*

4) Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

5) Dichiara sulla **disciplina dell'emersione progressiva** (L. 18.10.2001 n. 383):

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266;
(oppure in alternativa)
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso.

6) Attesta l'**iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio** (riportandone gli estremi) per attività specifica a quella dei lavori da affidare. Per le società cooperative e loro consorzi dall'attestazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. dovranno risultare i seguenti dati: sezione, categoria, data e numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 23/06/2004); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, attesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

7) Di essere in **possesso dei seguenti requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali**:

§ possesso dei **requisiti di cui all'art. 90, comma 3 del D.P.R. 207/2010** (tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14 del Codice), come di seguito dettagliati:

di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori analoghi per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto (€ 62.324,78); i lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara riconducibili alla categoria prevalente OG1 – classifica II. Tali lavori devono essere elencati con indicazione esatta del periodo, del/dei relativo/i importo/i e del/dei committenti pubblici e/o privati per conto dei quali sono stati svolti. Tali lavori devono essere elencati con indicazione esatta del periodo, del/dei relativo/i importo/i e del/dei committenti pubblici e/o privati per conto dei quali sono stati svolti;

di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara. Tale costo deve essere dichiarato con indicazione esatta del/dei periodo/i, del/dei relativo/i importo/i e del/dei lavori svolti cui si riferisce;

di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori;

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati

§ possesso dell'**attestazione SOA** rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, **in corso di validità** per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**Categoria prevalente OG1 classifica II**) da allegare in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. La

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

produzione dell'attestazione SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

8) Attesta che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con altre ditte concorrenti alla gara.

9) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:

dichiara la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (in tale ipotesi ognuno di questi ultimi dovrà presentare la dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1**) (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli indicati)

(oppure in alternativa)

dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con propria organizzazione di impresa.

10) Dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati (Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, documenti costituenti il progetto definitivo/esecutivo approvato), e di avere quindi tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i lavori.

11) Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nello Schema di Contratto e nei documenti costituenti il progetto definitivo-esecutivo approvato.

12) Dichiara di accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto.

13) Dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili ai lavori in appalto, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette.

14) Dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e di aver redatto il proprio "*Documento di valutazione dei rischi*" che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto, in originale o in copia conforme all'originale, all'Amministrazione Appaltante ai fini della stipula del contratto e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori (se iniziati nelle more della stipulazione del contratto).

15) Dichiara il numero di dipendenti in organico, il numero di dipendenti che saranno impegnati nei lavori oggetto di gara, nonché il contratto collettivo applicato.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

16) Dichiara di impegnarsi, **in caso di aggiudicazione dell'appalto**, ai fini della stipula del contratto, e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori (se iniziati nelle more della stipulazione del contratto), a **stipulare apposite polizze assicurative** rispondenti a quanto previsto dall'art. 39 del "*Capitolato Speciale d'Appalto parte prima*". I massimali previsti non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Amministrazione Appaltante.

17) Dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a **rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136** "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., con particolare riferimento alla "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

18) Di impegnarsi a **rispettare e a far rispettare** per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il "**Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il "**Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira**" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013.

19) Di essere a conoscenza che la **violazione degli obblighi** di cui ai citati D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira*" può costituire **causa di risoluzione del contratto**, fatto salvo il risarcimento dei danni.

20) - Di **conoscere e di accettare incondizionatamente** tutte le **clausole della lettera invito e del disciplinare di gara**, ivi **comprese le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità"** sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile sul sito del Comune), cui il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2015;

- Di essere a conoscenza della **risoluzione del contratto** nel caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- Di impegnarsi a **dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

- Di essere a conoscenza della **clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.**, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis C.P.

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

21) Di aver preso **esatta cognizione della natura dell'appalto** e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

22) Di avere nel complesso preso conoscenza di **tutte le circostanze generali, particolari e locali**, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

23) Di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli **obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro**, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.

24) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a **svolgere i lavori** oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto **anche nelle more della stipula del contratto**.

25) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che **i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici**, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

26) Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, dichiara:

di **acconsentire** ad eventuali **richieste di accesso agli atti** da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse,

(oppure in alternativa)

di **non acconsentire** ad eventuali **richieste di accesso agli atti** da parte di altri concorrenti per le parti di informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (***nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte all'accesso***) - segreti tecnici o commerciali.

27) Ai sensi dell'art. 76 del Codice indica il **domicilio eletto per le comunicazioni**, il numero di fax che si autorizza all'eventuale utilizzo come mezzo di trasmissione delle comunicazioni, l'**indirizzo di posta elettronica** e l'**indirizzo di posta elettronica certificata**, mediante i quali inviare eventuali comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione Appaltante (in caso di Raggruppamenti Temporanei le comunicazioni verranno inviate al mandatario).

Il dichiarante, **nel caso in cui siano previste più opzioni alternative** nella dichiarazione di cui al **Modello allegato n. 1, dovrà indicare chiaramente l'opzione scelta** (ad esempio apponendo una crocetta o altro segno sulla opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello allegato n. 1, la sola opzione che riguarda il concorrente).

A pena di esclusione, la scheda/istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta (redatta/compilata e firmata):

a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara;

c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;

d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

§ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

§ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

§ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si ricorda che tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La scheda/istanza di ammissione con annessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore; nel qual caso va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE**: ulteriori dichiarazioni **a pena di esclusione (Modello allegato n. 2)**:

a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio costituito prima della gara o da un GEIE vanno rese, **a pena di esclusione**, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso Decreto, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- per il consorzio ordinario o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE.

In entrambe le predette ipotesi si dovrà dichiarare, inoltre:

- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra forma, neppure individuale;

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*”, ai sensi 19 dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso Decreto, con la quale **il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente** che farà parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, comma 13 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- la dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Così come stabilito **dall’art. 83, comma 9 del Codice**, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **SOCCORSO ISTRUTTORIO**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

• **AVVALIMENTO:** ai sensi dell’art. 89 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:

- dichiarazione (Modello allegato n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliato (ditta concorrente)**, sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice;

b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara);

- dichiarazione (Modello allegato n. 4) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.

I requisiti di carattere generale e quelli attestanti l'idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico che partecipa alla gara sia in forma singola che in forma associata e non possono formare oggetto di avvalimento.

- **SUBAPPALTO:** nel caso di subappalto, **Modello allegato n. 5** debitamente compilato. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto. L'aggiudicatario, per vedersi autorizzato in fase di esecuzione il subappalto, deve indicare un subappaltatore qualificato proporzionalmente alla quota di esecuzione a lui destinata. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i.

- **GARANZIA PROVVISORIA:** l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **1.246,50** (euro milleduecentoquarantasei/50) corrispondente al 2% del prezzo base; copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A scelta del concorrente può essere costituita:

a) mediante versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) o bonifico bancario o assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Mira "Unicredit S.p.a." – conto IBAN IT19U0200836182000103783944, effettuabile presso qualunque agenzia di tale istituto bancario, specificando nella causale "Gara d'appalto per lavori di adeguamento normativo impianto sportivo Calcio Marano di Mira", - CIG n. 7318563D3B - CUP C64H17001700004".

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento;

(oppure in alternativa)

b) mediante fideiussione che – a scelta dell'offerente – può essere bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al T.U. Bancario approvato con D.Lgs. 385/93) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 35/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate ad *Accordo Consortile Mira-Camponogara* ed avere la seguente causale: “**Cauzione provvisoria per lavori di adeguamento normativo impianto sportivo Calcio Marano di Mira**”,- **CIG n. 7318563D3B - CUP C64H17001700004**”.

A pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta deve essere **corredata da una dichiarazione in originale con cui il fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale documento non deve essere prodotto nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione di cui alla precedente lettera b). *L'art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9.

La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario di cui al precedente punto b), dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- avere efficacia per almeno 180 gg. dalla “*data di presentazione dell'offerta*”; *
- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (*non per microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*).

* Si precisa che per “*Data di presentazione offerta*” deve intendersi la “*data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*” stabilito per la specifica gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211).

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Al concorrente aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Consiglio di Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).

Si precisa inoltre che **a pena di esclusione**:

a) in caso RTI, GEIE o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere presentata dall'impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

b) in caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppate o consorziande e da queste sottoscritta. Non saranno pertanto sufficienti le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garan-

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

zia fideiussoria ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia;

c) in caso di ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'**importo della garanzia**, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

b. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Garanzia provvisoria in formato digitale. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e s.m.i. Tali modalità sono: 1) o la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, con firme digitali del contraente e del garante; 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

- **DOCUMENTO "PASSOE" RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (vedasi precedente paragrafo "F. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione" del presente disciplinare).

Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione; tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, di registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

- **CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI** firmata dal RUP attestante che l'Impresa: ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione dell'offerta e sulla esecuzione dei lavori; ha preso visione di tutti gli elaborati di progetto relativi di lavori di cui all'oggetto; ha registrato su proprio dispositivo informatico tutti gli elaborati del progetto approvato.

- **Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore**: originale o copia conforme all'originale ai sensi di legge della **Procura Institoria** o della **Procura Speciale**. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della succitata documentazione può essere prodotto originale, copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

- **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**: ai sensi dell'art. 85 del Codice "Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea".

L'operatore economico, **in alternativa e in sostituzione alla produzione** della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il **Modello allegato n. 1**, può dunque produrre: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, approvato con

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16).

Nelle more dell'adozione di procedure di gara informatiche, il DGUE dovrà, per la partecipazione, essere fornito in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella busta "A - *Documentazione Amministrativa*".

Per produrre un DGUE da stampare occorre utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e reperibile in formato editabile al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

2016, n. 3 (in G.U. n. 170/22.07.2016) adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DGUE, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà essere stampato in formato cartaceo, sottoscritto dai soggetti interessati e dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante/i ai sensi del DPR 445/2000.

ATTENZIONE. Qualora l'operatore economico produca il DGUE, dovrà altresì produrre le ulteriori dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000) integrative al DGUE nello stesso non presenti ma richieste dal disciplinare di gara.

Si rinvia al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (G.U. n. 174 del 27.07.2016).

**Nel plico "B – Offerta economica"
deve essere contenuta - a pena di esclusione dalla gara -
la seguente documentazione:**

Modello offerta economica, in competente bollo, redatta preferibilmente secondo il ***Modello allegato n. 6*** (in caso di impresa singola) oppure secondo il ***Modello allegato n. 7*** (in caso di raggruppamenti), contenente l'indicazione del prezzo globale inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (importo cioè soggetto a ribasso), espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto importo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%).

Nell'offerta economica, devono inoltre essere espressamente indicati, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza interni), connessi all'attività aziendale in relazione alle caratteristiche dei lavori in appalto, i quali, pur ricompresi nel prezzo complessivo offerto, devono comunque essere esplicitati a parte a cura della Ditta concorrente ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) (costo del personale).

Trattandosi di "*offerta prezzi unitari*", dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal Computo Metrico

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

Estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

In caso di **discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere**, sarà ritenuto valido l'**importo indicato in lettere**.

Il prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti nel "*Capitolato Speciale d'Appalto*" e negli altri elaborati di gara, nonché del costo della manodopera, del materiale, dell'usura delle apparecchiature e dei mezzi di proprietà dell'Impresa, di tutti gli oneri per il personale, nonché di ogni e qualsiasi altro onere inerente i lavori.

Dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, tutti gli importi previsti nel modulo.

L'offerta economica dovrà contenere gli estremi di identificazione del soggetto concorrente (ragione sociale, sede legale, numero partita iva e codice fiscale) e le generalità completa del firmatario.

In calce al modulo, oltre al prezzo offerto, espresso in cifre e lettere, al netto di IVA, deve essere apposta, a pena di esclusione, la firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'Impresa o del procuratore munito di potere di rappresentanza.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora si allegghi, alla stessa, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Oltre all'offerta economica nella busta non devono essere inseriti altri documenti, eccetto il documento d'identità del sottoscrittore.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base di gara (art. 59 Codice) e **non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato**.

Saranno escluse le offerte parziali o difformi da quanto indicato nei documenti di gara.

Si precisa che il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti moduli. Pertanto, per ridurre al minimo inesattezze e/o omissioni, si raccomanda vivamente di usare i modelli di istanza ed offerta allegati al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

I. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata secondo il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del Codice (e del parere del Ministero delle

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

Infrastrutture e dei Trasporti Registro Ufficiale U.0023581,13-16-2017), mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del Codice sono considerate *anormalmente basse* le *offerte* che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il soggetto deputato all'espletamento della gara procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, comma 2 alle lett. a), b), c), d), e). Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Per l'applicazione dei suddetti metodi, si rinvia al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 Ottobre 2016 recante "*Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso*", con le seguenti precisazioni:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, la Stazione Appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97. Tale esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al ribasso percentuale conseguente al prezzo offerto, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, rispetto all'importo posto a base di gara (anch'esso al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); il prezzo offerto deve essere determinato mediante "Offerta prezzi unitari" compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La Stazione Appaltante potrà decidere di non precedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Il giorno fissato al punto 8 della lettera invito, in **seduta pubblica**, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà:

- a sorteggiare tra i valori 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, comma 2, lettera e) del Codice;
- a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice, uno dei cinque metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- alla verifica dell'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine di cui al punto 8 della lettera invito e dell'apposizione della sigillatura e delle firme sui lembi di chiusura e, quindi, ad aprirli

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

accertando l'integrità e l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura dei plichi "A – Documentazione amministrativa", "B - Offerta economica";

- ad aprire i plichi "A – Documentazione amministrativa" ed esaminarne i relativi documenti; al termine di tale verifica dichiarare l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione sia risultata regolare;

- a prevedere la regolarizzazione per i concorrenti per i quali è stata riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, ma che non rappresentano cause tassative di esclusione;

- una volta intervenute tutte le eventuali, dovute regolarizzazioni, per i concorrenti ammessi, aprire i plichi "B - Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti;

- qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;

- all'esito della valutazione delle offerte economiche applicando il metodo sorteggiato, al calcolo per individuare la soglia di anomalia;

- all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

- all'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta graduatoria e proposta l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Delle operazioni di gara saranno redatti appositi verbali.

Le sedute di gara per l'apertura delle offerte sono aperte al pubblico. Le persone che intervengono alle sedute pubbliche di gara potranno rendere dichiarazioni e/o precisazioni da inserire, su richiesta, nel verbale di gara, solamente se muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (e quindi legali rappresentanti, procuratori, delegati).

La seduta di gara potrà, comunque, essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Eventuali, successive sedute pubbliche saranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira, nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione "*Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti*".

L'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione con determinazione dirigenziale non equivale, per la Stazione Appaltante, ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti del soggetto aggiudicatario.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di regolarità contributiva.

La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.

Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di Procedura Penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);***
- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;***
- segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;***
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.***

M. ALTRE INFORMAZIONI.

- a) I modelli allegati al presente Disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dalla lettera invito e/o dal presente Disciplinare, tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione. Nel caso emergessero incongruenze tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nella lettera invito e/o disciplinare, farà fede quanto riportato nella lettera invito e nel Disciplinare di gara;
- b) La partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, del progetto definitivo/esecutivo, della lettera invito, del presente Disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti;
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata o, eventualmente, il fax (indicati al punto 27 della scheda/istanza di ammissione del paragrafo "H. Modalità di presentazione delle offerte") e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con i soggetti concorrenti;
- d) In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi (anche non già formalmente costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla ditta designata quale mandataria/capogruppo;
- e) Eventuali avvisi e/o quesiti di interesse generale relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo committente www.comune.mira.ve.it;
- f) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 48, comma 17 del Codice;
- h) La Stazione Appaltante, altresì, si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida;
- i) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- j) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole della lettera invito, del disciplinare di gara, del Capitolato

Allegato sub B) alla determinazione n. 1160 del 19/12/2017

- Speciale d'Appalto, del progetto definitivo/esecutivo o dello schema di contratto predisposti dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto;
- k) Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
 - l) L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e come previsto dall'art. 37 del "*Capitolato Speciale d'Appalto parte prima*";
 - m) L'aggiudicatario si impegna a svolgere i lavori oggetto dell'appalto con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà, eventualmente, avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8 del Codice;
 - n) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - o) La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, ai soggetti e nei termini previsti dal medesimo articolo;
 - p) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal "*Capitolato Speciale d'Appalto parte prima*";
 - q) I verbali di gara non terranno luogo di formale contratto;
 - r) Il contratto sarà stipulato nella modalità previste dalla determinazione a contrarre entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione (vedi art. 32, comma 8 del Codice), e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'aggiudicatario;
 - s) Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti necessari per addivenire alla stipula del contratto, comprese le garanzie e le coperture assicurative previste; ove nel termine indicato il soggetto aggiudicatario non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduto – a tutti gli effetti di legge e di regolamento – il soggetto stesso dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni;
 - t) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
 - u) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;
 - v) Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sabrina Zabotto;
 - w) Le risultanze della gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mira oltre che nel sito internet all'indirizzo www.comune.mira.ve.it. A tale proposito si ricorda che l'art. 53, comma 2 del Codice, differisce il diritto di accesso "*in relazione alle offerte*" fino all'approvazione dell'aggiudicazione. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;
 - x) Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e Arredo Urbano (tel. 0415628304 – email lavori.pubblici@comune.mira.ve.it).

N. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY).

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 4 LL.PP Arch. Cinzia Pasin.

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

***Il Dirigente del Settore 4 LL.PP
Arch. Cinzia Pasin
(firmato digitalmente secondo la normativa vigente)***